

STATUTO Allegato "A"
ASSOCIAZIONE CULTURALE "CIBELE"
COSTITUZIONE E SCOPI



Art. 1 (Denominazione)

E' costituita l' Associazione culturale senza fine di lucro denominata: "CIBELE"

Art. 2 (Sede)

L' Associazione ha sede in Palazzolo Acreide (SR) in via Pellico n. 13.

Art. 3 (Attività costituenti l' oggetto sociale)

L' Associazione ha struttura e contenuti democratici.

L' Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro e che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, alle regole definite nel presente statuto, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative ed ha lo scopo di diffondere e sviluppare, nell' ambito principalmente del proprio territorio, la valorizzazione dei beni culturali, tradizioni folcloristiche, religiose e sportive, con iniziative d' animazione e didattiche, creando, altresì, in particolare per i giovani e le loro famiglie, momenti di ritrovo e di aggregazione allo scopo di divulgare la conoscenza e promuovere manifestazioni per il conseguimento delle finalità sociali.

L' Associazione potrà dare vita ad iniziative specifiche come laboratori, stage, mostre, corsi, seminari e manifestazioni varie, allo scopo di contribuire alla valorizzazione del patrimonio monumentale, artistico e delle tradizioni folcloristiche e religiose, anche attraverso collaborazioni con altri enti e associazioni.

L' Associazione potrà predisporre un centro di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, offrendo un' opera di pubblica utilità per tutti coloro che sono interessati allo studio dei beni culturali e tradizioni popolari

L' Associazione potrà promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l' Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

L' Associazione si propone di attuare rassegne musicali, folcloristiche ed artistiche in genere. L' Associazione potrà contribuire alla realizzazione di manifestazioni culturali, musicali, canore, folcloristiche e religiose promosse da altre associazioni ed enti e partecipare a gare e concorsi correlate allo scopo sociale.

L' Associazione potrà realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti oggetto sociale.

L' Associazione potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati. L' Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità.

L' Associazione si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, attività di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità.

L' Associazione potrà in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell' oggetto sociale:

- predisporre un centro di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, offrendo un' opera di pubblica utilità per tutti coloro che sono interessati allo studio dei beni culturali e tradizioni popolari;
- promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;
- svolgere manifestazioni, esibizioni, attività ricreative -promozionali, convegni, dibattiti, mostre, finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi;
- potrà contribuire alla realizzazione di manifestazioni culturali, musicali, canore, folcloristiche e religiose promosse da altre associazioni ed enti e partecipare a gare e concorsi correlate allo scopo sociale;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;

Art. 4 (Durata)

La durata dell' Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2030

Art. 5 (Soci)

I soci si dividono in: soci fondatori, soci sostenitori, soci ordinari e soci onorari.

Sono soci fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione. I soci sostenitori, in virtù della loro particolare qualifica, sono tenuti al versamento di una quota straordinaria, stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo, in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed alle attività del sodalizio. Il Consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo della valorizzazione dei beni culturali, tradizioni folcloristiche e religiose.

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio direttivo, dichiarando:

- -di voler partecipare alla vita associativa;
- -di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'associazione.

All'atto di presentazione della domanda di associazione, devono essere versati gli importi stabiliti per la quota sociale annuale.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha un voto.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

La quota è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo. Le quote associative non sono trasmissibili. Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso. Il versamento della quota annuale deve essere effettuato annualmente entro il mese di Gennaio o entro il mese successivo alla delibera del Consiglio direttivo che ha stabilito le nuove quote; dopo tale data, i soci che non avessero provveduto al versamento, dopo essere stati personalmente interpellati, saranno considerati morosi.

La qualifica di socio si perde per:

- -dimissioni, in questo caso la quota associativa già versata non verrà restituita,
- -per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
- -per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.

L'ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio direttivo ed è ammesso reclamo, entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che ha cura di sottoporla alla prima Assemblea utile dei soci e la cui decisione è inappellabile. Le prestazioni dei soci a favore dell'Associazione e le cariche sono sempre gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte, fatta salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfetaria e previa decisione dell'Assemblea, a coloro che svolgono i corsi e per coloro che svolgono le attività amministrative e di segreteria.

Art.6 (Quote associative)

Le quote associative, stabilite ogni anno dal Consiglio direttivo, si distinguono in ordinarie, suppletive e straordinarie. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative straordinarie quelle stabilite dal Consiglio direttivo a carico dei soci sostenitori. Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.

Art. 7 (Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

-il Vice-Presidente;

-il Segretario-Tesoriere;

A garanzia della democraticità della struttura dell' Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.

Art. 8 (L' Assemblea dei soci)

L' Assemblea dei soci è l' organo sovrano dell' associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell' avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

L' assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all' anno, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, o su espressa richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto.

L' assemblea è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vice-Presidente o da un consigliere. La convocazione dell' assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l' assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nella stessa lettera di convocazione dell' assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a causa del Presidente, con lettera

raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell' adunanza, al domicilio risultante dal Libro soci.

La convocazione può effettuarsi anche tramite telegramma, fax ovvero e-mail confermato dal destinatario anche con lo stesso mezzo. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l' associazione, eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza fax e all' indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro soci.

L' assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci e in regola con il pagamento della quota, aventi diritto al voto alla data dell' adunanza e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione. L' assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L' assemblea ordinaria delibera:

- -l' elezione del Consiglio direttivo;
- - l' approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
- - la destinazione dell' avanzo o disavanzo di esercizio;
- - sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio direttivo e dal Presidente.

Il socio maggiore di età ha diritto di voto. E' ammesso il voto per delega.

In prima convocazione, l' assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L' assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all' ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L' assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi; e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.

L' Assemblea straordinaria delibera:

- -sulle richieste di modifica dello Statuto;
- -sullo scioglimento dell' Associazione;
- -sulla nomina del liquidatore.

Le riunioni dell' Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritta nel Libro delle deliberazioni dell' Assemblea dei soci.

Art. 9 (Consiglio direttivo)

L' associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da nove membri designati fra tutti gli associati aventi diritto di voto. Il Consiglio direttivo dura in carica due anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Se nel corso dell' anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, sulla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletto ovvero con elezione alla prima assemblea.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio direttivo.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- eleggere al proprio interno il Presidente il Vicepresidente un Segretario - Tesoriere;
- accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
- adottare provvedimenti disciplinari;
- compilare il rendiconto contabile annuale;
- redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
- curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
- approvare il programma dell' Associazione;
- fissare le norme per il funzionamento e l' organizzazione interna dell' Associazione;
- elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all' Assemblea;
- curare la parte finanziaria dell' Associazione autorizzando il Presidente ad aprire rapporti di conto corrente e richiedere affidamenti nei limiti deliberati e sottoscrivere contratti per mutui, finanziamenti e quant' altro necessario per il buon funzionamento dell' Associazione.

Art. 9 (Presidente)

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell' associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell' Assemblea dei soci. In caso di assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Il Presidente può conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti. Su deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell' Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso. Il presidente dura in carica due anni e può essere rieletto.

Art.10 (Risorse economiche)

L' Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività:

- quote associative ordinarie;
- quote associative supplementari e straordinarie;
- donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- erogazioni liberali e oblazioni;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall' associazione;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
- entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
- contributi di enti pubblici e privati;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art.11 (Raccolta pubblica di fondi)

Nel caso di raccolta pubblica di fondi l' Associazione dovrà redigere l' apposito rendiconto, da cui risulti, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Art. 12 (Rendiconto economico-finanziario)

L' esercizio sociale dell' Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivise per voci analitiche.

Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio direttivo. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all' approvazione dell' Assemblea dei soci entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio sociale.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art. 13 (divieto di distribuzione degli utili)

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell' Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14 (Intrasmissibilità della quota associativa)

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 15 (Scioglimento)

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell' Associazione, i beni che residuano dopo l' esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità.

Art. 16 (Validità e modifiche statutarie)

Il presente statuto entra in vigore con effetto immediato al momento della costituzione della associazione. Qualsiasi successiva modifica al presente Statuto non può essere proposta all' Assemblea straordinaria se non dal Consiglio direttivo oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in Assemblea. In questo ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere approvate a maggioranza dei presenti nell' Assemblea straordinaria in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Art. 17 (Nomine)

Al momento della costituzione dell' Associazione, i soci fondatori nominano il Presidente, il Vice-Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo previsti, che entrano in carica fino alle elezioni svolte dall' Assemblea dei soci da tenersi entro 12 mesi dall' atto di costituzione dell' Associazione.

Art. 18. (Completezza dello statuto)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.

Luogo e data *Palerma Acide 10/03/2010*
Firma dei soci **fondatori**

Costa Sebastiano
Formica Salvatore
Tranchina Antonino
Lamesa Sebastiano
Pannuzzo Salvatore
Salustro Salvatore
Salustro Paolo
Pizzo Paolo
Faraci Luigi
Gallo Salvatore
Lozito Giovanni
Mantuano Carmelo
Gallo Giuseppe
Fiducia Santo Carmelo
Boccaccio Andrea
Dimagro Sebastiano

Conte Sebastiano
Formica Salvatore
Tranchina Antonino
Lamesa Sebastiano
Pannuzzo Salvatore
Salustro Salvatore
Salustro Paolo
Pizzo Paolo
Faraci Luigi
Gallo Salvatore
Lozito Giovanni
Mantuano Carmelo
Gallo Giuseppe
Fiducia Santo Carmelo
Boccaccio Andrea
Dimagro Sebastiano